

**LEGGI
E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 14

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
- Art. 2 – Adesione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Stava 1985 ONLUS”
- Art. 3 – Cartografia regionale
- Art. 4 – Partecipazione alla “Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità”
- Art. 5 – Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna”
- Art. 6 – Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006
- Art. 7 – Potenziamento strutture produttive zootecniche
- Art. 8 – Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale
- Art. 9 – Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
- Art. 10 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 11 – Investimenti nel settore dei trasporti

- Art. 12 – Viabilità di interesse regionale
- Art. 13 – Protezione civile – Interventi di emergenza
- Art. 14 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
- Art. 15 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
- Art. 16 – Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
- Art. 17 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insegnamenti universitari
- Art. 18 – Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”
- Art. 19 – Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
- Art. 20 – Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
- Art. 21 – Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
- Art. 22 – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
- Art. 23 – Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni
- Art. 24 – Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico
- Art. 25 – Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979
- Art. 26 – Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
- Art. 27 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
- Art. 28 – Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
- Art. 29 – Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
- Art. 30 – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
- Art. 31 – Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 32 – Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
- Art. 33 – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
- Art. 34 – Copertura finanziaria
- Art. 35 – Entrata in vigore

Art. 1

Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)

1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2005: + Euro 700.000,00;
- b) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2005: + Euro 7.900.000,00.

Art. 2

Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di "socio onorario" alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano-romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di "socio onorario", alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".

3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 "Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"(C.N.I.)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

Art. 3

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2005: + Euro 100.000,00.

Art. 4

Partecipazione alla "Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità"

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità di "socio sostenitore", alla "Fondazione Qualivita – Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità", con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione Europea.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Qualivita", in qualità di "socio sostenitore".

3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato "Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione "Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità" ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 – Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 5

Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna"

1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (BO), a valere sul Capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 – Enoteca della Regione Emilia-Romagna – contributi per le attività di orientamento al consumo.

2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo straordinario sono disposte dal dirigente competente subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.

Art. 6

Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di Sviluppo Rurale

2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00
- b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400
Esercizio 2005: Euro 500.000,00
- c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702
Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00
- d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.

Art. 7

Potenziamento strutture produttive zootecniche

1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (Potenziamento delle strutture produttive zootecniche), è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul Capitolo 10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 – Ammodernamento delle strutture zootecniche.

Art. 8

Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l'esercizio della motonave regionale “Daphne”) è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).

Art. 9

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro 50.000,00.

Art. 10

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa

a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.

Art. 11

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

- a) Cap. 43221 “Contributi ai Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 – abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”
Esercizio 2005: Euro 202.354,83.

Art. 12

Viabilità di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45175 “Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)”
Esercizio 2005: + Euro 1.000.000,00.

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali.

Art. 13

Protezione civile – Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 3.000.000,00.

Art. 14

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare per l'esercizio

2005, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 15

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61, costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene riscritto con riferimento all'esercizio 2005 come segue:

- a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario – Risorse statali Euro: 45.224,96;
- b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate Euro: 1.160.621,65.

2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27 del 2004 è aumentato di Euro 597.153,39 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:

- a) per la quota di Euro 432.613,39;
- b) per la quota di Euro 164.540,00.

Art. 16

Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo

57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.

2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 – Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 2.000.000,00.

Art. 17

Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 18

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2005, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è soppresso.

2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio.».

Art. 20

Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti arti-

coli della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come segue:

- a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 è aumentata di Euro 209.482,18;
- b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17, riferita al Capitolo 37336 è aumentata di Euro 689,40;
- c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 è ridotta di Euro 3.224.228,51;
- d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37, riferita al Capitolo 71572 è aumentata di Euro 1.096.991,41.

2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della legge regionale n. 27 del 2004 sono modificate come segue:

- a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17 riferita al Capitolo 37334 è rideterminata in Euro 709.511,52;
- b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18 riferita al Capitolo 37372 è rideterminata in Euro 4.043.455,47;
- c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25 riferita al Capitolo 43260 è rideterminata in Euro 2.798.925,32.

3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui sottoindicati capitoli:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	3852	1.2.3.3.4440	- 28.228,44
2)	3907	1.2.1.3.1500	- 34.188,88
3)	10613	1.3.1.3.6000	- 154.937,06
4)	10645	1.3.1.3.6020	- 361.519,83
5)	12124	1.3.1.3.6110	- 15.284,50
6)	14435	1.3.1.3.6200	- 4.648,03
7)	16337	1.3.1.3.6300	- 209.482,18
8)	29300	1.3.3.3.10100	- 8.458,89
9)	30550	1.4.1.3.12600	- 42.770,83
10)	30555	1.4.1.3.12610	- 39.332,90
11)	30890	1.4.1.3.12620	- 361.475,86
12)	32276	1.4.1.3.12750	- 175.819,89
13)	35720	1.4.2.3.14000	- 3.031,09
14)	37120	1.4.2.3.14130	- 25.353,34
15)	37338	1.4.2.3.14210	- 2.031,60
16)	38085	1.4.2.3.14300	- 54.227,97
17)	39051	1.4.2.3.14500	- 110.716,03
18)	41850	1.4.3.3.15820	- 489.140,03
19)	43219	1.4.3.3.16010	- 202.354,83
20)	45180	1.4.3.3.16200	- 39.597,75
21)	70655	1.6.5.3.27500	- 76.554,38
22)	78738	1.6.6.3.28500	- 89.513,79

Art. 21

*Trasferimento all'esercizio 2005
delle autorizzazioni di spesa relative al 2004
finanziate con mezzi regionali*

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di auto-

rizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottelencate rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2004:

Progr.	Capitolo	U.P.B.	Importo
1)	2698	1.2.3.3.4425	+ Euro 6.680,94
2)	2708	1.2.3.3.4420	+ Euro 60.472,47
3)	3455	1.2.2.3.3100	- Euro 2.183.000,00
4)	3850	1.2.3.3.4440	+ Euro 80.460,45
5)	3905	1.2.1.3.1500	+ Euro 364.421,21
6)	3910	1.2.1.3.1510	- Euro 864.769,96
7)	3925	1.2.1.3.1520	+ Euro 4.991,55
8)	3937	1.2.1.3.1510	+ Euro 1.495.727,45
9)	4276	1.2.1.3.1600	+ Euro 17.004.118,40
10)	16332	1.3.1.3.6300	- Euro 2.383.215,45
11)	16400	1.3.1.3.6300	- Euro 1.003.142,76
12)	22210	1.3.2.3.8260	- Euro 1.406.843,99
13)	23105	1.3.2.3.8220	- Euro 35.846,83
14)	23417	1.3.2.3.8350	+ Euro 3.862.172,46
15)	23419	1.3.2.3.8350	+ Euro 164.767,57
16)	25525	1.3.3.3.10010	- Euro 447.022,84
17)	25528	1.3.3.3.10010	- Euro 2.316.595,01
18)	27500	1.3.4.3.11600	+ Euro 398.370,30
19)	29300	1.3.3.3.10100	- Euro 225.370,79
20)	30640	1.4.1.3.12630	+ Euro 40.295,40
21)	30644	1.4.1.3.12630	+ Euro 81.023,54
22)	30646	1.4.1.3.12630	+ Euro 605.000,00
23)	30885	1.4.1.3.12620	+ Euro 319.502,44
24)	31110	1.4.1.3.12650	+ Euro 15.241.457,40
25)	32045	1.4.1.3.12800	- Euro 238,05
26)	35305	1.4.2.3.14000	- Euro 2.149.480,00
27)	37150	1.4.2.3.14150	+ Euro 84.760,44
28)	37332	1.4.2.3.14220	- Euro 2.838.033,17
29)	37338	1.4.2.3.14210	- Euro 26.931,60
30)	39050	1.4.2.3.14500	- Euro 781.550,44
31)	39220	1.4.2.3.14500	- Euro 160.505,03
32)	41102	1.4.3.3.15800	- Euro 1.032.913,80
33)	41250	1.4.3.3.15800	- Euro 15.500,00
34)	41360	1.4.3.3.15800	- Euro 232.129,48
35)	41850	1.4.3.3.15820	- Euro 489.140,03
36)	41900	1.4.3.3.15820	- Euro 75.000,00
37)	41995	1.4.3.3.15820	- Euro 216.132,95
38)	43027	1.4.3.3.16000	- Euro 1.345.998,65
39)	43221	1.4.3.3.16010	- Euro 165.110,14
40)	43270	1.4.3.3.16010	- Euro 3.472.629,16
41)	45123	1.4.3.3.16420	+ Euro 121.310,21
42)	45177	1.4.3.3.16200	- Euro 500.000,00
43)	45184	1.4.3.3.16200	- Euro 5.846.217,49
44)	45190	1.4.3.3.16200	- Euro 1.000.000,00
45)	45194	1.4.3.3.16200	+ Euro 115.000,00
46)	46125	1.4.3.3.16600	- Euro 568.697,89
47)	47105	1.4.4.3.17400	- Euro 831.346,05
48)	47111	1.4.4.3.17400	- Euro 286.000,00
49)	47114	1.4.4.3.17400	- Euro 1.053.955,23
50)	48050	1.4.4.3.17450	+ Euro 1.115.533,63
51)	48245	1.4.4.3.17530	- Euro 136.825,55

52)	57200	1.5.2.3.21000	- Euro	19.551.950,78
53)	57680	1.5.2.3.21060	+ Euro	371.120,40
54)	65152	1.5.2.3.21080	- Euro	28.541,04
55)	65317	1.5.2.3.21080	- Euro	80.676,25
56)	65707	1.5.1.3.19050	- Euro	1.474.484,45
57)	65712	1.5.2.3.21080	- Euro	326.738,88
58)	65714	1.5.1.3.19050	- Euro	345.509,66
59)	65770	1.5.1.3.19070	- Euro	36.347.408,87
60)	68321	1.5.2.3.21060	- Euro	2.181.492,44
61)	70718	1.6.5.3.27520	- Euro	776.064,01
62)	71572	1.6.5.3.27540	- Euro	1.840.898,12
63)	73060	1.6.2.3.23500	+ Euro	955.415,86
64)	73140	1.6.3.3.24510	+ Euro	19.000,00
65)	75303	1.6.4.3.26500	+ Euro	266.621,48
66)	78569	1.4.2.3.14380	- Euro	331.904,55
67)	78705	1.6.6.3.28500	+ Euro	629.325,62

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, acquisito il parere della commissione competente.».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole «al momento dell'indizione delle procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero al diverso momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 ».

3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, la frase: «Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.» è sostituita dalla frase seguente: «Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.».

4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, così come modificato dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è spostato al 31 ottobre 2005.

5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), di modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente frase: «Gli

esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio.».

Art. 23

Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari – modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi assembleari, sono destinate ai medesimi gruppi ad integrazione dei contributi previsti dal presente articolo.».

2. La norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali).

3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

Art. 24

Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico

1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo minimo pari a Euro 500,00.

Art. 25

Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979

1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 26*Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi*

1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), già erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo grado, nonché quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.

Art. 27*Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) le parole «della durata massima di 5 anni e decrescenti a partire dal terzo anno,» sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni.».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 è inserito il seguente comma:

«6 bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.».

Art. 28*Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica*

1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006, ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Art. 29*Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004*

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004 le parole «in caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo» sono soppresse.

Art. 30*Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000*

1. La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è così modificata: «Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 20 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

«3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".

3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.».

Art. 31*Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004*

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 41 bis*Rimborso di somme indebitamente versate*

1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune interessato, sia accertato che il versamento è stato indebitamente eseguito.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86350, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole «si avvalgono» sono sostituite con le seguenti «possono avvalersi».

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:

«3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.».

Art. 34

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2005

VASCO ERRANI

ASSESTAMENTO 2005

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE

E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2005	2006	2007	Fonte finanziaria
2671	1. 2. 3. 2. 03820	2, comma 3	20.000,00			MEZZI REGIONALI
2698	1. 2. 3. 3. 04425	21, punto 1)	6.680,94			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708	1. 2. 3. 3. 04420	21, punto 2)	60.472,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3455	1. 2. 2. 3. 03100	21, punto 3)	-2.183.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	21, punto 4)	80.460,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	3, lett.a)	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	21, punto 5)	364.421,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.a)	700.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	21, punto 6)	-864.769,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	21, punto 7)	4.991,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.b)	7.900.000,00			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	21, punto 8)	1.495.727,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276	1. 2. 1. 3. 01600	21, punto 9)	17.004.118,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
10645	1. 3. 1. 3. 06020	7	516.456,89			MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	21, punto 10)	-2.383.215,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	20, comma 1, lett.a)	209.482,18			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	21, punto 11)	-1.003.142,76			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
18146	1. 3. 1. 2. 05581	5	150.000,00			MEZZI REGIONALI
18283	1. 3. 1. 2. 05702	6, comma 2, lett.c)	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
18285	1. 3. 1. 3. 06402	6, comma 2, lett.d)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
18286	1. 3. 1. 2. 05700	6, comma 2, lett.a)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
18288	1. 3. 1. 3. 06400	6, comma 2, lett.b)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	21, punto 12)	-1.406.843,99			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23105	1. 3. 2. 3. 08220	21, punto 13)	-35.846,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	21, punto 14)	3.862.172,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	21, punto 15)	164.767,57			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	21, punto 16)	-447.022,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	21, punto 17)	-2.316.595,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27500	1. 3. 4. 3. 11600	21, punto 18)	398.370,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
29300	1. 3. 3. 3. 10100	21, punto 19)	-225.370,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	21, punto 20)	40.295,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30644	1. 4. 1. 3. 12630	21, punto 21)	81.023,54			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	21, punto 22)	605.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	21, punto 23)	319.502,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	21, punto 24)	15.241.457,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1. 4. 1. 3. 12800	21, punto 25)	-238,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3. 14000	21, punto 26)	-2.149.480,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37148	1. 4. 2. 2. 13230	8	65.000,00			MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	21, punto 27)	84.760,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3. 14170	9	50.000,00			MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3. 14220	21, punto 28)	-2.838.033,17			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3. 14200	20, comma 1, lett.b)	689,40			MEZZI REGIONALI
37338	1. 4. 2. 3. 14210	21, punto 29)	-26.931,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	21, punto 30)	-781.550,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39185	1. 4. 2. 3. 14500	10	100.000,00			MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	21, punto 31)	-160.505,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41102	1. 4. 3. 3. 15800	21, punto 32)	-1.032.913,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	21, punto 33)	-15.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3. 15800	21, punto 34)	-232.129,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41850	1. 4. 3. 3. 15820	21, punto 35)	-489.140,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2005

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE

E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2005	2006	2007	Fonte finanziaria
41900	1. 4. 3. 3. 15820	21, punto 36)	-75.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	21, punto 37)	-216.132,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3. 16000	21, punto 38)	-1.345.998,65			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	11	202.354,83			MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	21, punto 39)	-165.110,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	20, comma 1, lett.c)	-3.224.228,51			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	21, punto 40)	-3.472.629,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45123	1. 4. 3. 3. 16420	21, punto 41)	121.310,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	12, comma 1, lett.a)	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3. 16200	21, punto 42)	-500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	21, punto 43)	-5.846.217,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45190	1. 4. 3. 3. 16200	21, punto 44)	-1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1. 4. 3. 3. 16200	21, punto 45)	115.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	21, punto 46)	-568.697,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47105	1. 4. 4. 3. 17400	21, punto 47)	-831.346,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	21, punto 48)	-286.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	21, punto 49)	-1.053.955,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	13	3.000.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	21, punto 50)	1.115.533,63			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	21, punto 51)	-136.825,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	14	95.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51720	1. 5. 1. 2. 18110	15, comma 1, lett.a)	45.224,96			MEZZI STATALI
51721	1. 5. 1. 2. 18120	15, comma 1, lett.b)	1.160.621,65			MEZZI REGIONALI
51721	1. 5. 1. 2. 18120	15, comma 2	597.153,39			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	21, punto 52)	-19.551.950,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	16, comma 1	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	21, punto 53)	371.120,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65152	1. 5. 2. 3. 21080	21, punto 54)	-28.541,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65317	1. 5. 2. 3. 21080	21, punto 55)	-80.676,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	21, punto 56)	-1.474.484,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	21, punto 57)	-326.738,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	21, punto 58)	-345.509,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	21, punto 59)	-36.347.408,87			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	21, punto 60)	-2.181.492,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	18	920.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	21, punto 61)	-776.064,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70885	1. 6. 5. 2. 27110	19, comma 1	-17.000,00			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	20, comma 1, lett.d)	1.096.991,41			MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	21, punto 62)	-1.840.898,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	21, punto 63)	955.415,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	17	600.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	21, punto 64)	19.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
75303	1. 6. 4. 3. 26500	21, punto 65)	266.621,48			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	21, punto 66)	-331.904,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	21, punto 67)	629.325,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 897 del 13 giugno 2005; oggetto consiliare n. 108 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 in data 15 giugno 2005;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali", in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politi-

che per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 19 luglio 2005, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 luglio 2005, atto n. 1/2005.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 4

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 **Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna si propone di favorire, con la presente legge, la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

2. La Regione individua nell'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna", con sede in Dozza (Bologna), lo strumento idoneo attraverso cui raggiungere tali obiettivi.

3. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, l'"Enoteca regionale Emilia-Romagna", per l'attuazione delle iniziative, si rapporta di norma con gli organismi che effettuano attività di promozione economica dei vini e dei prodotti tipici regionali.».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 **Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità

1. Al fine di assicurare la tempestività ed adeguata partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione è autorizzata ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari anche in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione Europea.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 114 – Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

- individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
- formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
- definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

d) valuta a livello dell'intera regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;

e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;

f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;

g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.

3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.

4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.

6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.».

NOTE ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestite direttamente dalla Regione

1. (omissis)

a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.060.000,00;

(omissis)».

2) Il testo dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestite direttamente dalla Regione

1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestite direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2005 è determinato in Euro 19.250.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:

a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane
Euro: 13.060.000,00;

b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
Euro: 2.550.000,00;

c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale e del Centro di documentazione sanitaria
Euro: 3.640.000,00.».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 2

Il testo dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 concernente **Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 e alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2** è il seguente:

«Art. 10 – Politiche abitative
(omissis)

2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 2, 3 e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
(omissis)».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 20 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria".

NOTE ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 35 – Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla ricostituzione del fondo di dotazione nella "Fondazione Medikinale International Parma MIP" – Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze della quale è già socio ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 41 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione quale socio fondatore della "Fondazione Medikinale International Parma M.I.P." Centro internazionale per la diffusione multimediale della medicina e delle scienze). A tal fine è disposta, per l'esercizio 2005, l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 17.000,00 a valere sul Capitolo 70885 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Attività culturali – Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2004 è il seguente:

«Art. 48 – Finanziamento dei Consorzi di bonifica
(omissis)

2. Le opere realizzate ai sensi del comma 1 sono di proprietà della Regione e fanno parte del demanio regionale.».

NOTE ALL'ART. 20

Comma 1, lettera a)

1) Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 8 – Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:

a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui sottoindicati capitoli:
Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (articolo 26, comma 2, lettera A), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
Esercizio 2005: Euro 620.000,00
Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; articoli 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26, lettera e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"
Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00;

(omissis)».

Comma 1, lettera b)

2) Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2004 è il seguente:

«Art. 17 – Sistema regionale di smaltimento rifiuti

1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 37336 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 – Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti:
Esercizio 2005: Euro 4.108.822,12.».

Comma 1, lettera c)

3) Il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27 del 2004 è il seguente:

«Art. 25 – Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della seguente U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo 31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2005: Euro 10.023.153,83.

(omissis)».

Comma 1, lettera d)

4) Il testo dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2004, è il seguente:

«Art. 37 – Iniziative regionali a favore dei giovani

Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.».

Comma 2, lettera a)

5) Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2004, è il seguente:

«Art. 17 – Sistema regionale di smaltimento rifiuti

(omissis)

2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 37334.».

Comma 2, lettera b)

6) Il testo dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2004, è il seguente:

«Art. 18 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

(omissis)

2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 4.042.797,45 alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37372 "Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3).».

Comma 2, lettera c)

7) Il testo dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 27 del 2004, è il seguente:

«Art. 25 – Investimenti nel settore dei trasporti

(omissis)

2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 43260.».

NOTE ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 38 – Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2005 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2004:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4425	750.000,00
2)	2701	1.2.3.3.4420	1.250.000,00
3)	3455	1.2.2.3.3100	2.183.000,00
4)	3909	1.2.1.3.1510	375.000,00
5)	3910	1.2.1.3.1510	4.999.999,95
6)	3925	1.2.1.3.1520	282.936,77
7)	3937	1.2.1.3.1510	20.000,05
8)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
9)	4348	1.2.1.3.1600	10.830.739,29
10)	14070	1.3.1.3.6200	376.143,01
11)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
12)	16332	1.3.1.3.6300	10.829.662,81
13)	16400	1.3.1.3.6300	1.898.001,10
14)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
15)	22210	1.3.2.3.8260	4.100.138,85
16)	23105	1.3.2.3.8220	35.846,83
17)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
18)	25525	1.3.3.3.10010	9.848.075,75
19)	25528	1.3.3.3.10010	4.790.461,91
20)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
21)	27500	1.3.4.3.11600	85.885,00
22)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
23)	29300	1.3.3.3.10100	225.370,79
24)	30640	1.4.1.3.12630	7.507.300,00
25)	30646	1.4.1.3.12630	1.295.000,00
26)	30880	1.4.1.3.12620	280.319,62

27)	30885	1.4.1.3.12620	5.442.036,30
28)	30895	1.4.1.3.12620	140.992,73
29)	31110	1.4.1.3.12650	39.637.692,86
30)	32020	1.4.1.3.12670	21.410.696,98
31)	32045	1.4.1.3.12800	2.260.964,80
32)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
33)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
34)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
35)	35305	1.4.2.3.14000	4.895.033,50
36)	37332	1.4.2.3.14220	3.164.422,36
37)	37336	1.4.2.3.14200	3.233.902,73
38)	37338	1.4.2.3.14210	26.931,60
39)	37385	1.4.2.3.14223	12.473.876,41
40)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
41)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
42)	38030	1.4.2.3.14300	599.090,00
43)	38090	1.4.2.3.14305	625.065,29
44)	39050	1.4.2.3.14500	4.965.409,87
45)	39185	1.4.2.3.14500	87.730,40
46)	39220	1.4.2.3.14500	4.887.031,45
47)	39360	1.4.2.3.14555	3.000.000,00
48)	41102	1.4.3.3.15800	4.854.694,85
49)	41250	1.4.3.3.15800	2.428.702,58
50)	41360	1.4.3.3.15800	1.331.301,34
51)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
52)	41570	1.4.3.3.15800	161.188,11
53)	41850	1.4.3.3.15820	489.140,03
54)	41900	1.4.3.3.15820	100.000,00
55)	41995	1.4.3.3.15820	3.183.985,60
56)	43027	1.4.3.3.16000	3.708.726,06
57)	43221	1.4.3.3.16010	3.507.778,59
58)	43270	1.4.3.3.16010	31.416.607,36
59)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
60)	45175	1.4.3.3.16200	3.757.656,29
61)	45177	1.4.3.3.16200	2.000.000,00
62)	45184	1.4.3.3.16200	38.395.570,82
63)	45190	1.4.3.3.16200	1.135.913,
64)	45194	1.4.3.3.16200	4.972.355,19
65)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
66)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
67)	46125	1.4.3.3.16600	2.242.011,75
68)	47105	1.4.4.3.17400	1.137.839,43
69)	47111	1.4.4.3.17400	326.080,34
70)	47114	1.4.4.3.17400	4.665.093,6
71)	48050	1.4.4.3.17450	2.057.349,94
72)	48245	1.4.4.3.17530	140.460,01
73)	57200	1.5.2.3.21000	23.796.811,69
74)	57680	1.5.2.3.21060	1.344.574,51
75)	64400	1.5.1.3.19100	587.795,00
76)	65152	1.5.2.3.21080	28.541,04
77)	65317	1.5.2.3.21080	161.352,25
78)	65707	1.5.1.3.19050	6.725.694,88
79)	65712	1.5.2.3.21080	1.282.736,44
80)	65714	1.5.1.3.19050	1.848.915,65
81)	65717	1.5.1.3.19050	38.414,78
82)	65770	1.5.1.3.19070	51.385.368,3
83)	68321	1.5.2.3.21060	6.826.582,29
84)	70718	1.6.5.3.27520	14.842.133,51
85)	71572	1.6.5.3.27540	5.251.190,39
86)	73135	1.6.3.3.24510	5.234.419,74
87)	78569	1.4.2.3.14380	440.069,60

NOTE ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 33 – Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
(omissis)

3. La Giunta regionale stabilisce altresì, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonché le fattispecie e le modalità di revoca.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 30 del 1998, è il seguente:

«Art. 14 – Subentro di impresa

1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'articolo 13, comma 6, secondo i principi dell'articolo 2112 del Codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso.

(omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 30 del 1998, è il seguente:

«Art. 13 – Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

(omissis)

6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti re-

lativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

(omissis)».

Comma 3

4) Il testo dell'articolo 45, comma 4 bis, della legge regionale n. 30 del 1998, è il seguente:

«Art. 45 – Norme transitorie in materia di trasporto autofilotrannviario

(omissis)

4-bis. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'articolo 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.

(omissis)».

Comma 4

5) Il testo dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale n. 30 del 1998, è il seguente:

«Art. 45 – Norme transitorie in materia di trasporto autofilotrannviario

(omissis)

4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del DLgs n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli Enti locali proprietari, servizi autofilotrannviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotrannviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

(omissis)».

Comma 4

6) Il testo dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2004 **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione**, è il seguente:

«Art. 32 – Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998

(omissis)

2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, è spostato al 30 giugno 2005 laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30 giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 31 ottobre 2004.».

Comma 5

7) Il testo dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 52 – Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998

1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana bolognese, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005.».

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 **Funzionamento dei gruppi consiliari – Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42** è il seguente:

«Art. 3 – Contributi ai gruppi

(omissis)

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

(omissis)».

Comma 1

2) Il testo dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9 – Personale delle strutture speciali

(omissis)

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

- il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;
- gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.

(omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

«Art. 5 – Indennità di funzione

1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

(omissis)

c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 12,5 per cento;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 **Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38**, concerne:

«Capo V – Finanziamenti a consorzi-fidi e cooperative di garanzia»

NOTE ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

(omissis)

2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, né alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001 è il seguente:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

(omissis)

5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o Associazione intercomunale che ricomprenda comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2001 è il seguente:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative

(omissis)

6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 29 luglio 2004, n. 19 **Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria** è il seguente:

«Art. 4 – Realizzazione di cimiteri e crematori

(omissis)

5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 5 – Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

(omissis)

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data.

(omissis)».

Comma 2

3) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 13 – Attività funebre

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorati sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 30/679/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
- personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
- un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».

Comma 3

4) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2004 è il seguente:

«Art. 11 – Cremazione

(omissis)

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 30

Comma 1

1) La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 **Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio**, concerne:

«Art. 51 – Monitoraggio e bilancio della pianificazione».

Comma 2

2) Il testo dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000 è il seguente:

«Art. 51

(omissis)

3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.».

NOTA ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 **Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326** è il seguente:

«Art. 41 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 10 e l'articolo 25 della legge regionale n. 31 del 2002.».

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 149 – Deleghe ai Comuni

1. Sono delegati ai Comuni

(omissis).

d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i comuni si avvalgono delle strutture tecniche regionali.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 **Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo** è il seguente:

«Art. 11 – Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo

(omissis)

3. Le disponibilità del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal programma regionale per le politiche abitative, di cui all'art. 8, nonché al cofinanziamento degli eventuali programmi comunitari o nazionali diretti alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.